

Data **20/02/2023**
Protocollo **28402/2023**
Fascicolo: 10.11\2022\341
Pagina **1**

Spett.le
DUEMME RECUPERI S.R.L.
Via LUIGI CISLAGHI, 9
20128 Milano (MI)
pec: tecnomi@pec.it

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
protocollo.comunecolognomonzese@legalmail
.it

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombar
dia.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Ufficio d'Ambito della Città
metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Duemme Recuperi S.r.l.
duemmerecuperi@pec.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento

Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio
di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto;

Soggetto: DUEMME RECUPERI S.R.L.;

Insedimento: Via PERUGINO, 40 - Comune di Cologno Monzese (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): SAUR225826

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **13/04/2022**, protocollo **62682 del 12/04/2022** e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **SAUR225826**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **RG.1314/2023 del 20/02/2023**

Autorizzazione Dirigenziale RG. 1314/2023 del 20/02/2023

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

LAURA DELIA, tel: , email: l.delia@cittametropolitana.milano.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Vega Mazzoleni, tel: **02/7740-6746**, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.milano.it

***Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)***

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1314 del 20/02/2023

Fasc. n 10.11/2022/341

Oggetto: Duemme Recuperi S.r.l. con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R13, R12 e R4 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, su area già in esercizio con comunicazione ex art. 216 D. Lgs 152/06 (SAUR225826).

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 23/06/2022 (prot. n. 101348) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (SAUR225826) di nuovo impianto presentata in data 12/04/2022 (prot. n. 62682) e successivamente integrata in data 21/04/2022 (prot. n. 66934) - ai sensi dell'art. 208 - dall'Impresa Duemme Recuperi S.r.l. con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui dall'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Rifiuti e Bonifiche del 13/02/2023 (prot. n. 24219) e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute negli allegati "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Rifiuti e Bonifiche del 13/02/2023 (prot. n. 24219), e del "parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 10/08/2022 (prot. n. 126303) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
 - R.G. n. 2457/2014 del 4/03/2014 avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale per gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 DLGS152/06 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia alla S.n.c. Stella Michele con sede legale ed insediamento in comune di Cologno Monzese (Mi) Via Perugino n. 40";
 - R.G. n. 1904/2017 del 2/03/2017 avente ad oggetto "Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2457/2014 del 04/03/2014 a favore dell'impresa RECUPERI S.N.C. di Duemme Recuperi di Voto Maurizio & C S.a.s. con sede legale ed insediamento produttivo in comune di Cologno Monzese (Mi) Via Perugino n. 40";
 - R.G. n. 9237/2017 del 6/11/2017 avente ad oggetto "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n.2457/2014 del 4/03/2014 volturata con Decreto R.G. n.1904/2017 del 02/03/2017 a favore dell'impresa RECUPERI S.N.C. di Duemme Recuperi di Voto Maurizio & C. S.a.s. con sede legale ed insediamento produttivo nel comune di Cologno Monzese (Mi) in via Perugino n. 40";
 - R.G. n. 10487/2017 del 14/12/2017 avente ad oggetto "Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2457/2014 del 04/03/2014 e della Modifica sostanziale R.G. n. 9237/2017 del 06/11/2017 a favore dell'impresa DUEMME RECUPERI DI VOTO MAURIZIO & C. S.A.S. - con sede legale in via Luigi Cislighi n. 9, Milano ed insediamento in via in via Perugino n. 40, Cologno Monzese (MI).";
 - R.G. n. 6360/2018 del 10/09/2017 avente ad oggetto "Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2457/2014 del 4/03/2014 a favore dell'Impresa Duemme Recuperi di Voto Maurizio & C. S.a.s. - P.IVA 03675760965 con sede legale nel comune di Milano in via Luigi Cislighi n. 9 ed insediamento nel comune di Cologno

- Monzese (MI) in via Perugino n. 40”;*
- nulla osta alla variante del 22/05/2019 (prot. n. 121576);
 - R.G. n. 8613/2019 del 11/12/2019 avente ad oggetto “*Voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2457/2014 del 04/03/2014 (e successive Volture e Modifiche) a favore dell’impresa DUEMME RECUPERI S.r.l. - P.I 03675760965 con sede legale in via Luigi Cislighi n. 9, Milano ed insediamento in via in via Perugino n. 40, Cologno Monzese (MI)*”;
 - R.G. n. 6494/2020 del 1/10/2020 avente ad oggetto “*Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2457/2014 del 04/03/2014 (e successive Volture e Modifiche) a favore dell’impresa DUEMME RECUPERI S.r.l. - P.IVA 03675760965 - con sede legale in via Luigi Cislighi n. 9 nel comune di Milano (MI) e insediamento in via Perugino n. 40 nel comune di Cologno Monzese (MI)*”;
 - l’Impresa Duemme Recuperi S.r.l. ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 8430/2021 del 9/11/2021, emesso dalla Città metropolitana di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di nuovo impianto ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per lo stoccaggio e smaltimento (R13/D15) e recupero di rifiuti (R4 e R12) non pericolosi, principalmente costituiti da metalli, da ubicarsi in Cologno Monzese (MI) in via Perugino n. 40 su impianto già in esercizio ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 non va assoggettato alla procedura di V.I.A. prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - con nota del 9/08/2022 (prot. n. 125477) il Settore Qualità dell’Aria Rumore Energia, ha trasmesso il “*Parere motivato della procedura di Screening di Incidenza*” recante esito positivo;
 - sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 8/07/2022 (prot. n. 109272), 15/09/2022 (prot. n. 140165), 11/01/2023 (prot. n. 3417) e 6/02/2023 (prot. n. 19139);
 - sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 1/08/2022 (prot. n. 121220), ATO Città metropolitana di Milano in data 10/08/2022 (prot. n. 126303), Comune di Cologno Monzese in data 31/08/2022 (prot. n. 132180) e ARPA in data 6/10/2022 (prot. n. 151705) di archiviazione a seguito di rinuncia da parte dell’impresa all’EoW caso per caso di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
 - non è stato acquisito il Parere obbligatorio e vincolante di ARPA in quanto l’Impresa ha rinunciato con nota del 15/09/2022 (prot. n. 140165) alla richiesta di EoW caso per caso di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
 - la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, ha preso atto del parere favorevole di ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 1/08/2022 (prot. n. 121220), ATO Città metropolitana di Milano in data 10/08/2022 (prot. n. 126303), Comune di Cologno Monzese in data 31/08/2022 (prot. n. 132180) ed ha condiviso l’Allegato Tecnico “*Risultanze dell’istruttoria*” del Settore Rifiuti e Bonifiche del 13/02/2023 (prot. n. 24219), che è parte integrante del presente atto;
 - l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 1.612,00 euro - ricevuta del versamento datata 21/12/2021 (prot. n. 62682 del 12/04/2022);
 - l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa Duemme Recuperi S.r.l. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in €135.822,10.= calcolato come di seguito indicato:
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a €31.261,74.= (1.770 mc x € 176,62 x 10%);
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad €76.299,84.= (432 mc x € 176,62);
 - recupero (R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 13.000 t/anno, pari a €28.260,52.=;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

AUTORIZZA

1) l’Impresa Duemme Recuperi S.r.l., con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9, all’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R13, R12 e R4 e per l’ottenimento di EOW “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, su area già in esercizio con comunicazione ex art. 216 D. Lgs 152/06, presso insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni di cui alle “*Risultanze dell’istruttoria*” del Settore Rifiuti e Bonifiche del 13/02/2023 (prot. n. 24219), e del “*parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*” del 10/08/2022 (prot. n. 126303) nella configurazione di cui alla “*Tav01 - Planimetria generale layout e reti - SDP - Gennaio 2023*”, unitamente:

- Piano di Gestione rifiuti gennaio 2023 e Dichiarazione di Conformità modello all’allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

2. l’allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;

3. durata decennale dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 con scadenza in data **20/02/2033**;
4. il rinnovo del contratto di locazione commerciale dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
5. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
6. il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto e l'acquisizione/aggiornamento è a cura del soggetto autorizzato;
7. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dello stesso, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e qualora non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;
8. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni, di cui alla presente autorizzazione, previo accertamento degli interventi realizzati da parte della Città metropolitana di Milano che, entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, ne accerta e ne dichiara la congruità. Qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato, previa comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria prestata da parte della Città metropolitana di Milano;
9. l'Impresa dovrà trasmettere contestualmente alla comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, garanzia finanziaria, determinata in **€135.822,10.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione (dieci anni) più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;
10. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
11. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
12. alla data di l'accettazione della garanzia finanziaria decade l'iscrizione al Registro n. MI0832 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 2457/2014 del 4/03/2014 e ss.mm.ii;
13. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
14. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento viene trasmesso:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza;

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Duemme Recupero S.r.l. (duemmerecuperi@pec.it);
- Comune di Cologno Monzese (protocollo@pec.comune.colognomonzese.mi.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- Città metropolitana di Milano - Settore qualità dell'aria, rumore ed energia - Servizio AUA;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante l'inserimento in Recer in attuazione a quanto disposto dall'art. 184 ter comma 3 septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01211428581875

€5,00: 01210241491970.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo

fasc. 10.11\2022\341

Pagina

1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Duemme Recuperi S.r.l. con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R4, R12, R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e Autorizzazione operazioni di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi per l'ottenimento di EOW "caso per caso" costituiti da "materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI ed EURO" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, su area già in esercizio con comunicazione ex. art. 216 D. Lgs 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR225826
RAGIONE SOCIALE	Duemme Recuperi S.r.l.
C.F./P.IVA	03675760965
SEDE LEGALE	Milano (MI) - Via L. Cislighi n. 9
SEDE OPERATIVA	Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40
CODICE ATECO	38.32

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	11
Mappale	131
Gauss Boaga x	1521043
Gauss Boaga y	5042381
Via/Piazza/Località	Via Perugino n. 40
Comune	Cologno Monzese
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☒ Nuovo impianto

	☐ Rinnovo/riesame ☐ Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione
Scadenza autorizzazione :	10 anni dalla data dell'Autorizzazione
Attività/processi	☐ Autodemolizione X Recupero (R12, R4) ☐ Smaltimento X End of Waste "caso per caso" (R4) X R13 ☐ D15 ☐ Preparazione per il riutilizzo

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Esito Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. - RG. 8430/2021 del 9/11/2021;
- 3.2 istanza pervenuta il 12/04/2022 (prot. n. 62682) integrata con la documentazione del 21/04/2022 (prot. n. 66934);
- 3.3 avvio del procedimento e contestuale sospensione in data 23/06/2022 (prot. n. 101348) fino al 6/02/2023 (prot. n. 19139);
- 3.4 esito screening VINCA del 9/08/2022 (prot. n. 125477);
- 3.5 sono state acquisite integrazioni in data: 8/07/2022 (prot. n. 109272), 15/09/2022 (prot. n. 140165), 11/01/2023 (prot. n. 3417) e 6/02/2023 (prot. n. 19139);
- 3.6 sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 1/08/2022 (prot. n. 121220), ATO Città metropolitana di Milano in data 10/08/2022 (prot. n. 126303), Comune di Cologno Monzese in data 31/08/2022 (prot. n. 132180) e ARPA in data 6/10/2022 (prot. n. 151705) di archiviazione a seguito di rinuncia da parte dell'Impresa all'EoW caso per caso di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 1.178 mq (163 mq al coperto, 990 mq allo scoperto su piazzale e 25 mq adibite ad area verde) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Tav01 - Planimetria generale layout e reti - SDP - Gennaio 2023".

Il progetto prevede la modifica del regime autorizzativo da art. 216 ad art. 208 del D.Lgs. 152/06 con modifiche gestionali, introduzione operazioni di recupero, introduzione macchinari e riorganizzative delle aree.

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati.

Presso l'impianto sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), e recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi ai sensi dei Regolamenti Comunitari 333/2011 e 715/2013 metallici e l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23/02/2022 (Linee Guida SNPA 41/22) descritte nel capito 7 del presente Allegato tecnico.

I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici.

Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 1.665 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.1.2 messa in riserva [R13] di rifiuti aventi caratteristiche conformi ai Regolamenti Comunitari 333/2011 e 715/2013 in attesa di certificazione: 90 mc;

5.1.3 messa in riserva [R13] di rifiuti aventi caratteristiche conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e EURO in attesa di certificazione: 15 mc;

5.1.4 messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 432 mc;

5.2 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R4, R12: 13.000 t/a pari a 156 t/g dei quali massimo 8.000 t/a di R12;

5.3 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

5.3.1 materia prima secondaria destinata all'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e EURO lotto di max 15 mc con validità di n. 1 anno dalla sottoscrizione della Dichiarazione di Conformità;

5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Note	Operazioni		
			R13	R12	R4
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X	
030199	rifiuti non specificati altrimenti	limitatamente a scarti di legno di diverse dimensioni quali cassette, pallets, sfridi di lavorazione	X	X	
030301	scarti di corteccia e legno		X	X	
030305	fanghi prodotti dai processi di disinquinamento nel riciclaggio della carta		X	X	
060902	scorie fosforee		X	X	
100210	scaglie di laminazione		X	X	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		X	X	
100602	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X	X	
100809	altre scorie		X	X	
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		X	X	
100899	rifiuti non specificati altrimenti	limitatamente a scarti non ferrosi derivanti dalla metallurgia termica di materiali non ferrosi: lamierino, lastre, frantumato, barre, cesoiato, residui minerali, scarti dalla fusione, scarti da saldatura	X	X	
101003	scorie di fusione		X	X	



Codice	Descrizione	Note	Operazioni		
			R13	R12	R4
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		X	X	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X	X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X	X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X	X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti	limitatamente a scarti metallici derivanti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche: lamierino, frantumato, barre, scarti da tornitura, cesoiato, scarti di molatura, rottami metallici duri, lastre	X	X	
150101	imballaggi di carta e cartone		X	X	
150102	imballaggi di plastica		X	X	
150103	imballaggi in legno		X	X	
150104	imballaggi metallici		X	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X	
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	
150107	imballaggi di vetro		X	X	
160103	pneumatici fuori uso		X		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		X		
160116	serbatoi per gas liquido		X	X	
160117	metalli ferrosi		X	X	
160118	metalli non ferrosi		X	X	
160120	vetro		X	X	
160122	componenti non specificati altrimenti		X	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X		
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		X	X	
170101	cemento		X	X	
170102	mattoni		X	X	
170103	mattonelle e ceramiche		X	X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		X	X	
170201	legno		X	X	
170202	vetro		X	X	
170401	rame, bronzo, ottone		X	X	X
170402	alluminio		X	X	X
170405	ferro e acciaio		X	X	X
170407	metalli misti		X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 1709 03		X	X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X

Codice	Descrizione	Note	Operazioni		
			R13	R12	R4
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	(1)	X	X	X
191202	metalli ferrosi	(1)	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	(1)	X	X	X
191204	plastica e gomma	(1)	X	X	
191205	vetro	(1)	X	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	(1)	X	X	
200101	carta e cartone		X	X	
200102	vetro		X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		X		
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X	
200139	plastica		X	X	
200140	metalli		X	X	X
200301	rifiuti urbani non differenziati		X	X	
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso" (capitolo 7 del presente Allegato)					
110501	zinco solido	DM 5/02/98 tipologia 3.2	X	X	X
170403	piombo	DM 5/02/98 tipologia 3.2	X	X	X
170404	zinco	DM 5/02/98 tipologia 3.2	X	X	X
170406	stagno	DM 5/02/98 tipologia 3.2	X	X	X

(1) R13 preliminare all'attività R4 e/o R12 da effettuare presso l'impianto stesso

6. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

Il progetto in argomento prevede l'ottenimento E.O.W. conformi ai Regolamenti Comunitari 333/2011 - 715/2013.

Presso il sito sono svolte le operazioni:

R13 - stoccaggio ed eventuale accorpamento per l'invio ad altri impianti o propedeutica alle operazioni R4 e R12 da effettuare in sito;

R12 - è finalizzata alla selezione e cernita di frazione estranee contenute all'interno dei rifiuti metallici conferiti presso l'impianto, propedeutico al loro successivo avvio a recupero presso l'impianto o smaltimento delle componenti non recuperabili mediante cernita manuale o mediante caricatore ragno semovente. L'attività sarà svolta anche su eventuali partite di rifiuti non metallici ricevuti presso l'impianto per cui si vuole massimizzare la componente inviati poi ad effettivo recupero presso impianti terzi dedicati.

R4 End of Waste conforme ai Regolamenti (UE) n. 715/2013 e n. 333/2011 - viene ottenuto con una cesoia mobile, utilizzata principalmente per rifiuti costituiti da lamiere o barre, per cui è necessario ridurre la lunghezza o pezzatura. Il macchinario sarà posto nell'Area C, destinata allo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti metallici in ingresso all'impianto per la produzione di materiale EoW o mediante operazioni manuali necessarie per l'eliminazione di frazioni estranee o per la selezione di alcuni particolari tipologie di metalli.

Presso l'insediamento sono presenti le seguenti attrezzature/macchinari:

- n. 1 presso-cesoia mobile;
- n. 2 caricatore ragno semovente;
- n. 2 carrello elevatore;

- n. 1 pelacavi.

7. END OF WASTE “CASO PER CASO”

Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”.

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	DM. 5/02/98 - Tipologia 3.2 EER: 110501, 170403, 170404 e 170406

R4 End of Waste “caso per caso”: EER 110501, 170403, 170404 e 170406

DM 05/02/98, allegati 1, Suballegato 1 - Tipologia 3.2 : rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 110501, 120103, 120104, 170403, 170404 e 170406.

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso
- PCB e PCT <25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%
- in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

Allegato:

- **Piano di Gestione rifiuti:** “Protocollo gestione rifiuti gennaio 2023”;
- **Dichiarazione di Conformità** su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali smi.

8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano attività di miscelazione.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano, al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

- 10.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e nella relativa autorizzazione;
- 10.1.2** comunicazione di fine lavori, da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente allegato e nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso.

- 10.1.3 alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 10.1.4 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 10.1.5 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 3/09/2021 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2021⁵, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 10.1.6 accettazione da parte del Comune di Cologno Monzese della proposta per la piantumazione di n. 10 essenze arboree con specificata la collocazione, numero e specie come misure di compensazione sul territorio;
- 10.2 l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla data di comunicazione di ultimazione lavori. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il potrà essere avviata;
- 10.3 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 10.4 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Tav01 - Planimetria generale layout e reti - SDP - Gennaio 2023", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

10.5 la Società dovrà realizzare le opere di mitigazione e compensazione ed il piano di monitoraggio prescritti dal provvedimento dirigenziale di R.G. n. 8430/2021 del 9/11/2021 emessi dalla Città Metropolitana di Milano, in particolare:

- 10.5.1** il conferimento dei rifiuti all'impianto sarà pianificato con un'ottimizzazione dei carichi, dei percorsi e degli orari al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
- 10.5.2** i motori dei mezzi in stazionamento nel sito, in attesa della fase di carico o scarico e quando non utilizzati per le movimentazioni interne, saranno mantenuti spenti;
- 10.5.3** la piantumazione di n. 10 essenze arboree la cui collocazione, numero e specie dovranno essere proposte dall'Impresa come misure di compensazione sul territorio, il cui posizionamento sarà da condividere con il Comune di Cologno Monzese;

10.6 rumore:

- 10.6.1** considerato che nelle immediate vicinanze dell'impianto oltre ad attività produttive, sono presenti anche edifici residenziali ed uffici, e che il progetto consisterà nella modifica delle aree funzionali di gestione dell'impianto e nell'introduzione di una cesoia per l'attività di recupero di rifiuti metallici, si chiede che all'avvio delle nuove attività di recupero devono essere effettuate delle verifiche acustiche al fine di valutare le emissioni sonore prodotte. Le misure dovranno tener conto di tutte le possibili sorgenti di rumore presenti all'interno dell'impianto, ed anche del rumore prodotto dai mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto, effettuando le misure in prossimità dei recettori ed al perimetro dell'impianto. La documentazione prodotta dovrà essere trasmessa al Comune, all'Autorità competente ed all'ARPA, entro 3 mesi dall'avvio dell'attività di recupero ;
- 10.7** si raccomanda un costante aggiornamento delle procedure e delle attività riferite al sistema di gestione della sicurezza, nonché dei relativi presidi, comunicando con tempestività agli Enti competenti ogni situazione che può determinare pericolo;
- 10.8** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - 10.8.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - 10.8.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

10.9 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

10.10 EoW caso per caso:

10.10.1 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

10.10.2 le revisioni e gli aggiornamenti del Piano di gestione rifiuti, allegato al presente provvedimento, dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

10.10.3 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

10.10.4 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

10.11 EoW: i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

CONTROLLO RADIOMETRICO

10.12 così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente;

10.13 la disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali;

10.14 l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;

10.15 le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. 101 del 31/07/2020;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

10.16 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di

- un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 10.17** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e EoW caso per caso aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 10.18 EoW Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013:**
- 10.18.1** la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 10.18.2** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 10.18.3** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 10.18.4** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 10.18.5** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 10.19 EoW caso per caso:** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW caso per caso) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

10.20 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

10.20.1 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

10.20.2 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

10.20.3 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

10.21 per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal D.Lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);

10.22 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

10.23 l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

10.24 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

10.25 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014, e in particolare:

10.25.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti

luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

- 10.26** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 10.27** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 10.28** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 10.29** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 10.30** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

INERTI

- 10.31** rifiuti inerti in ingresso
- 10.31.1** per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 10.32** sui rifiuti in ingresso con EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801):
- 10.32.1** l'accettazione all'impianto potrà avvenire qualora accompagnati da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;

- 10.32.2** dovrà essere effettuata una verifica visiva dell'effettiva corrispondenza della tipologia del rifiuto rispetto a quanto indicato nel FIR. In particolar modo, in fase di scarico, dovrà essere verificata l'assenza di frammenti di lastre cemento amianto o floccato o altre frazioni non conformi nei rifiuti di gesso. Qualora in fase di scarico si rilevassero non conformità rispetto quanto specificato, l'operazione dovrà essere interrotta ed il rifiuto dovrà essere caricato sul mezzo e respinto, avviando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di carichi respinti;
- 10.32.3** devono essere stoccati separatamente dai restanti rifiuti messi in riserva e provenienti da attività di costruzione e demolizione; inoltre deve essere prevista idonea copertura di protezione dalle acque meteoriche, al fine di evitare la dispersione di eventuali sostanze contenute nei rifiuti;
- 10.33** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 10.34** deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;

VARIE

- 10.35** deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 10.36** le carcasse di veicoli a motore in ingresso dall'impianto, identificate con il EER 160106, possono essere accettate, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 10.37** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 10.38** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 10.39** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 10.40** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopracitate operazioni;
- 10.41** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

- 10.42** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2022\11

Pagina 1

Spettabile:

**Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche**
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Impresa Duemme Recuperi S.r.l. - Istanza di Rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Cologno Monzese (Mi), in Via Perugino n. 40. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Duemme Recuperi S.r.l. in data 13.04.2022 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 23.06.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 7328 del 24.06.2022) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Cologno Monzese (Mi), Via Perugino n. 40.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia, con versamenti effettuati in data 21.12.2021, secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 28.07.2022 (Cod. Procedimento: case 02753410 parere 011443), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 27.06.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 7413) e pervenuto in data 29.07.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 8776).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 19.10.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 16118), confluito nella Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 06.11.2017 (R.G. n. 9237/2017), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

*Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis*

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2022\11

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	DUEMME RECUPERI S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	MILANO (MI) – VIA LUIGI CISLAGHI N. 9
Indirizzo Impianto	COLOGNO MONZESE (MI) – VIA PERUGINO N. 40
Attività	<i>Recupero e cernita di materiali</i>
Gestore dell’Impianto	Sig. Maurizio Voto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Rappresentante dell’Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l’Allegato A contenente l’indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPCT dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL’ATTIVITA’

1.1. L’Impresa dichiara che all’interno dell’insediamento produttivo allo stato di fatto (autorizzato con A.U.A. R.G. n. 2457/2014 del 04.03.2014 e successiva Modifica Sostanziale del 06.11.2017 R.G. n. 9237/2017 e successive Vulture) viene effettuata la sola attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, prevalentemente metallici, in regime semplificato ai sensi dell’art 216 D.Lgs.152/06, titolo ricompreso nella succitata Autorizzazione Unica Ambientale.

Lo stato di progetto, riconducibile alla presente istanza, sinteticamente prevede:

- conversione in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dell’attività attualmente svolta;
- introduzione dell’operazione di pretrattamento di selezione/cernita (R12) su tutte le tipologie di rifiuti attualmente autorizzate;
- introduzione dell’operazione di recupero (R4) di rifiuti metallici finalizzata alla produzione di EoW;
- installazione di un macchinario costituito da una cesoia atta a consentire il completamento delle operazioni di recupero;
- riorganizzazione parziale delle aree funzionali di gestione rifiuti per l’ottimizzazione delle

attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie coperta totale pari a 163 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 1.015 mq, di cui 990 mq impermeabilizzata e 25 mq non impermeabilizzata.

- 1.2. Dall'elaborato grafico "Tavola n. 01 avente come titolo *"Planimetria generale layout e reti - SDP"* del Dicembre 2021", allegato all'istanza, si evince la presenza di un punto di scarico in pubblica fognatura, indicato con il codice ST1, ubicato in Via Perugino e costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale scoperto di pertinenza dell'Impresa; tali acque vengono raccolte attraverso caditoie e convogliate nella rete fognaria pubblica, previo passaggio in un trattamento di disoleazione in continuo.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture vengono smaltite localmente tramite dispersione in pozzo perdente.

L'Impresa dichiara altresì che:

"Allo stato di progetto non si prevedono modifiche alla rete di gestione delle acque dell'impianto.

Infatti, rispetto alle modifiche richieste si può affermare che:

- *I rifiuti in ingresso all'impianto non subiranno modifiche sia per quanto riguarda la tipologia che i quantitativi. Si prevede quindi che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali non presentino tipologie di inquinanti differenti da quelle presenti allo stato attuale;*
- *le attività di recupero che si chiede di introdurre (Selezione e cernita R12 e recupero metalli R4) non producono alcun tipo di refluo industriale;*
- *Non è prevista l'introduzione di alcuna attività di lavaggio mezzi in grado di generare reflui industriali che necessitino di trattamento specifico;*
- *Non è previsto alcun ampliamento del perimetro dell'impianto, motivo per cui il dimensionamento dell'attuale rete di gestione delle acque risulterà adeguata anche allo stato di progetto."*

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 350 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola n. 01 avente come titolo *"Planimetria generale layout e reti - SDP"* del Dicembre 2021".

PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 28.07.2022 (Cod. Procedimento: case 02753410 parere 011443), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data

29.07.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 8776), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- *“La rete di fognatura interna risulta conforme alle disposizioni dell'art. 44 del “Regolamento del servizio idrico integrato” il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.*
- *In merito alla conformità dei pozzetti di campionamento non vi sono gli elementi per esprimere un giudizio in quanto non vengono descritte le caratteristiche geometriche degli stessi.*
- *Il sito in esame non rientra in una zona di rispetto di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.*
- *Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia sopradescritto, come anche già precedentemente dichiarato nella Vs. nota “dell'allegato tecnico D scarichi in pubblica fognatura del 19/10/2017 prot. n 16118”, risulta essere non conforme alle prescrizioni del R.R. n° 04/2006 nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 57 comma 8, in quanto la totalità delle acque provenienti dal dilavamento dei piazzali viene recapitata in pubblica fognatura senza separazione tra prima e seconda pioggia. Tuttavia, considerata la difficoltà, visto anche l'esigua superficie, di installare pozzi perdenti nel piazzale sia per la presenza di sottoservizi (rete elettrica, idrica e antincendio), sia per la presenza di una pesa e considerato che i volumi di acque meteoriche decadenti dal sito, visto l'esigua superficie dello stesso, sono da considerarsi di modestissima entità si ritiene comunque accettabile con le prescrizioni [...]”*

- 2.2. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque meteoriche di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.
- 2.3. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.4. L'Impresa Duemme Recuperi S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Perugino n. 40 nel Comune di Cologno Monzese (Mi).
- 2.5. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice ST1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicato in Via Perugino.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *“Regolamento del servizio idrico integrato”*.
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del *“Regolamento del servizio idrico integrato”* che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. Il Gestore dell'Impianto dovrà trasmettere, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, un progetto di adeguamento al fine di volanizzare le acque di dilavamento del piazzale, prevedendo lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura ad una portata massima di 20 l/sec per ettaro di superficie scolante. Il progetto dovrà altresì essere corredato da apposito un cronoprogramma delle opere da realizzare.
Qualora non ci fossero le condizioni per volanizzare lo scarico delle acque meteoriche, il progetto dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.
- 3.5. Entro 90 giorni dal ricevimento del titolo autorizzativo il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, in particolare sulla linea delle acque reflue domestiche, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.
A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal *“Regolamento Locale d'Igiene”* e dal *“Regolamento del Servizio Idrico Integrato”* (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.6. Entro 60 giorni dal ricevimento del titolo autorizzativo il Gestore dell'Impianto dovrà inviare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. una relazione dettagliata, in cui venga specificato, con le informazioni aggiornate al 2022, le caratteristiche dell'attività



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

produttiva (codice ateco, numero addetti, ore e giorni di attività lavorative...) e i dati riguardanti l'approvvigionamento idrico.

- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tavola n. 01 avente come titolo “*Planimetria generale layout e reti - SDP*” del Dicembre 2021 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**

Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).

4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Cologno Monzese (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Pareri VAS – VIA – PII - PL:
Ing. Giovanni Mazzotta e-mail: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Settore	Descrizione	Superficie (mq)	Capacità di stoccaggio (mc)
A	Area per rifiuti soggetti a sola messa in riserva (RAEE)	15	45
B	Area scoperta di messa in riserva (R13) e cernita (R12) di rifiuti metallici	322	966
C	Area scoperta di messa in riserva (R13), cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti metallici	218	654
D	Area coperta di messa in riserva (R13) dei rifiuti metallici selezionati	96	288
E	Area scoperta di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti NON metallici selezionati	48	144
F	Area scoperta di stoccaggio rifiuti aventi caratteristiche conformi ai R.C. 333/2011 e 715/2013	30	90
G	Area scoperta di stoccaggio rifiuti in attesa di Certificazione ai sensi del DM 05/02/98	5	15
N	Area per deposito rifiuti eventualmente contaminati	10	n.a.
P	Area di conferimento	37	n.a.
Totale capacità di stoccaggio (mc)			2202
Capacità di stoccaggio rifiuti in ingresso (mc)			1665
Capacità di stoccaggio rifiuti decadenti (mc)			432
Capacità di selezione (R12)			8000 ton/anno

Codice EER	Denominazione	Operazioni sui				Aree di stoccaggio e trattamento					
		R13	R12	R4		A	B	C	D	E	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X								X
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di legno di diverse dimensioni quali cassette, pallets, sfidri di lavorazione)	X	X								X
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X								X
03 03 05	franghi prodotti da processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta	X	X								X
06 09 02	scorie fosforose	X	X								X
10 02 10	scorie di laminazione	X	X			X	X	X	X		
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X			X	X	X	X		
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X			X	X	X	X		
10 08 09	altre scorie	X	X			X	X	X	X		
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X								X
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti non ferrosi derivanti dalla metallurgia termica di materiali non ferrosi: lanterino, basto, frantumato, barre, cesatoio, residui minerali, scarti dalla fusione, scarti da saldatura)	X	X								X
10 10 02	scorie di fusione	X	X			X	X	X	X		
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X				X	X	X	
11 05 01	zinco solido	X	X	X				X	X	X	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X				X	X	X	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X				X	X	X	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X				X	X	X	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X				X	X	X	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici derivanti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche: lanterino, frantumato, barre, scarti da tornitura, cesatoio, scarti di molatura, rottami metallici duri, basto)	X	X	X				X	X	X	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X								X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X								X
15 01 03	imballaggi in legno	X	X								X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X				X	X	X	
15 01 05	imballaggi in materiali composti	X	X								X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X								X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X								X
16 01 03	pneumatici fuori uso	X						X	X		
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X						X	X		
16 01 16	sebbio per gas liquido	X	X								X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X				X	X	X	
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X				X	X	X	
16 01 20	vetro	X	X								X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X								X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16 02 09 a 16 02 13	X				X		X	X		
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X				X		X	X		
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X					X	X	X	
17 01 01	cemento	X	X								X
17 01 02	mattoni	X	X								X
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X								X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X								X
17 02 01	legno	X	X								X
17 02 02	vetro	X	X								X
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X				X	X	X	
17 04 02	alluminio	X	X	X				X	X	X	
17 04 03	piombo	X	X	X				X	X	X	
17 04 04	zinco	X	X	X				X	X	X	
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X				X	X	X	
17 04 06	stagno	X	X	X				X	X	X	
17 04 07	metalli misti	X	X	X				X	X	X	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X				X	X	X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X								X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X								X
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X				X	X	X	
19 01 18	rifiuti della pirite, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X					X	X	X	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X				X	X	X	
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X				X	X	X	
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X				X	X	X	
19 12 04	plastica e gomma	X	X								X
19 12 05	vetro	X	X								X
19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X								X
20 01 01	carta e cartone	X	X								X
20 01 02	vetro	X	X								X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X				X		X	X		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X								X
20 01 39	plastica	X	X								X
20 01 40	metallo	X	X	X				X	X	X	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	X	X								X

Settore	Descrizione	Superficie (mq)
1	Area per uffici e servizi	72
2	Area per rimessaggio mezzi propri	46
3	Area per pesa ed operazioni di radiometria	38
4	Spezi per movimentazioni interne	426
5	Area a verde	25
Tot spazi generali		607

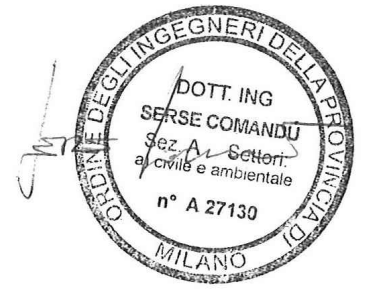
LEGENDA IMPIANTO	
	Aree coperte
	Aree di ricezione rifiuti in ingresso
	Area di primo conferimento
	Aree rifiuti lavorati e decadenti
	Aree stoccaggio rifiuti in attesa di certificazione EoW

LEGENDA IMPIANTO DI FOGNATURA	
	Pozzetto raccolta acque meteoriche
	Pluviale
	Separatore degli olii
	Pozzo Perdente
	Pozzetto di ispezione e campionamento
	Gruppo braga, sifone, ispezione (BSI)
	Rete acque nere
	Rete acque chiare
	Rete acque piazzale (meteoriche)
	Rete acque miste
	Scarichi idrici



IL PROGETTISTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Handwritten signature of the legal representative.

tecnohabitat
società di ingegneria

COMMITTENTE DUEMME RECUPERI S.R.L.

PROGETTO Nuova Autorizzazione Unica ex art. 208 D.lgs. 152/06

TITOLO Planimetria generale layout e reti - SDP

Tav 01

Data	Nome file	Scala stampa	Scala
Gennaio 2023	2022_01_DUE_SDP	10:1	1:100
Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
Layout generale_SDP	AA	SC	SC

tecnohabitat s.r.l.
Via Natale Battaglia, 22 - 20127 Milano - tel. 02 2614 8322 - fax 02 2614 5697
thmi@tecnohabitat.com - tecnomi@pec.it - www.tecnohabitat.com
P. IVA - C.F. - ISCR. REG. IMP. 11718220152 - C.D. A4707H7 - REA Milano 1492797

Questo documento contiene informazioni di proprietà di tecnohabitat s.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o diffusione senza l'autorizzazione scritta di tecnohabitat s.r.l. This document contains information belonging to tecnohabitat s.r.l. and will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever stage of spreading or reproduction without the written permission of tecnohabitat s.r.l. is prohibited.

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 10.11/2022/341

Oggetto: Impresa Duemme Recuperi S.r.l. con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40 (n. CGR: MI081029). Variante non sostanziale all'Autorizzazione RG. 1314/2023 del 20/02/2023, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. CIP: SAUR284022

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 9/05/2023 (prot. n. 71793) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (RI05791W), di variante non sostanziale all'Autorizzazione RG. 1314/2023 del 20/02/2023, presentata in data 21/04/2023 (prot. n. 65008) - ai sensi dell'art. 208 dall'Impresa Duemme Recuperi S.r.l., con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
- RG. 8430/2021 del 9/11/2021 avete ad oggetto "Duemme Recuperi S.r.l. (Piva 03675760965), con sede legale in Milano (MI) Via Cislighi n. 9 ed insediamento nel comune di Cologno Monzese (MI) in via Perugino n. 40 - Verifica di assoggettabilità relativa ad un "progetto di nuovo impianto ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per lo stoccaggio e smaltimento(R13/D15) e recupero di rifiuti (R4 e R12) non pericolosi da ubicarsi in Cologno Monzese (MI) in via Perugino n. 40 su impianto già in esercizio ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06". Art. 19 del D.Lgs.152/2006 e l.r. 5/2010. VER0465-MI";
- R.G. n. 1314/2023 del 20/02/2023 avente ad oggetto "Duemme Recuperi S.r.l. con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R13, R12 e R4 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, su area già in esercizio con comunicazione ex. art. 216 D. Lgs 152/06 (SAUR225826)";
- l'impresa ha manifestato la necessità di inserire una fase intermedia dei lavori, autorizzati con provvedimento RG. n.1314/2023 del 20/02/2023, inerente l'installazione della cesoia mobile per lo svolgimento delle operazioni di recupero R4 ai fini dell'accertamento progressivo della conformità dell'impianto; pertanto ha presentato l'istanza di variante di cui trattasi;
- in data 10/05/2023 (prot. n. 73355) sono state acquisite integrazioni documentali;
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 816€ euro (ricevuta del versamento datata 21/04/2023 (prot. n. 65008) e 10/05/2023 (prot. n. 73355);

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da direttiva della Direzione Generale n. 4/22 del 15/09/2022;;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con le prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

all'Impresa Duemme Recuperi S.r.l., con sede legale in Milano - Via L. Cislighi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Perugino n. 40 (n. CGR: MI081029), la variante non sostanziale all'Autorizzazione RG. n.1314/2023 del 20/02/2023, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, consistente nell'inserimento di fasi intermedie di realizzazione dei lavori autorizzati, ai fini dell'accertamento progressivo della conformità dell'impianto come di seguito specificate:

- **Fase 1:** approntamento dell'impianto nella configurazione di cui alla "Tav01 - Planimetria generale layout e reti - SDP - Gennaio 2023" allegata al provvedimento RG. n. 1314 del 20/02/2023 ad **eccezione dell'installazione della cesoia mobile per lo svolgimento delle operazioni di recupero R4**;
- **Fase 2:** installazione della cesoia mobile per lo svolgimento delle operazioni di recupero R4 in totale conformità all'elaborato "Tav01 - Planimetria generale layout e reti - SDP - Gennaio 2023";

Fatta avvertenza che:

- 1) i punti n. 8, n. 9 e n. 11 dell'Autorizzazione RG. 1314/2023 del 20/02/2023 fanno riferimento alla FASE n. 1;
- 2) al termine della fase n. 2, l'Impresa dovrà trasmettere comunicazione di installazione della cesoia mobile e comunicarne la messa in esercizio con un preavviso di almeno **10 gg**;
- 3) relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dalla Autorizzazione Dirigenziale RG.1314/2023 del 20/02/2023 che fissa la scadenza al 20/02/2033;
- 4) sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Dirigenziale di RG.1314/2023 del 20/02/2023 tranne quelle non ancora ottemperate all'emissione del presente provvedimento;
- 5) copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:
- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Duemme Recuperi S.r.l. (duemmerecuperi@pec.it);
- Comune di Cologno Monzese (protocollo@pec.comune.colognomonzese.mi.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01210043451652

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Data **22/11/2023**
Protocollo **182444/2023**
Fascicolo: 10.11\2022\341
Pagina **1**

Spett.le
DUEMME RECUPERI S.R.L.
Via LUIGI CISLAGHI, 9
20128 Milano (MI)
pec: tecnomi@pec.it

Oggetto: Notifica di accettazione della garanzia finanziaria;
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio
di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto;
Soggetto: DUEMME RECUPERI S.R.L.;
Insedimento: Via PERUGINO, 40 - Comune di Cologno Monzese (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): SAUR225826

Con la presente si comunica l'avvenuta accettazione da parte della scrivente Amministrazione **della garanzia finanziaria** n. 2375908 del 09/03/2023, emessa da Coface, per l'importo di 135.822,00.

Detta polizza è prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. 19.11.2004 n. 19461.

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la nota di accettazione firmata digitalmente.

Cordiali saluti

LAURA DELIA
Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
LAURA DELIA, tel: **02/7740-3916-3807-3763**, email: l.delia@cittametropolitana.milano.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Vega Mazzoleni, tel: **02/7740-6746**, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.milano.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.